



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante *"Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252"*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, recante il *"Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217"*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n.121, concernente il *"Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il triennio 2019-2021"* e in particolare l'articolo 20, *"Individuazione dei distaccamenti disagiati"* che, al comma 4, prevede che *"una sede territoriale può essere, con decreto del Capo Dipartimento su proposta del Capo del Corpo, considerata disagiata per un periodo di tempo determinato, non superiore a ventiquattro mesi ovvero fino alla scadenza della dichiarazione dello stato di emergenza, se ubicata in territorio per cui sussiste la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ovvero in presenza di situazioni temporanee del tutto eccezionali che compromettono le infrastrutture viarie."*;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento 15 marzo 2023, n.686, concernente l'*"Individuazione dei distaccamenti disagiati ai sensi del DPR 17 giugno 2022, n. 121 - Articolo 20"*;

PRESO ATTO della proposta del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco formulata ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del D.P.R. n.121/2022;

RAVVISATA la necessità di procedere, in applicazione della vigente disciplina contrattuale, all'individuazione dei distaccamenti permanenti da considerarsi sedi disagiate *per un periodo di tempo determinato*;

ESAMINATA l'istanza motivata pervenuta dal Comandante di Reggio Calabria di riconoscimento di sede disagiata per un periodo di tempo determinato, ai sensi dell'art. 20, comma 4 del DPR n.121/2022;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DECRETA

Articolo 1

(Individuazione della sede distaccate disagiata per un periodo di tempo determinato)

1. Il distaccamento permanente da considerarsi sede disagiata per un periodo di tempo determinato ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n.121, è individuato nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Articolo 2

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Il personale in servizio nel distaccamento permanente di cui all'allegato 1, effettuerà l'orario di lavoro 24/72, secondo le modalità previste dall'articolo 20, comma 3, del D.P.R. n.121/2022, fino alla scadenza riportata nel citato allegato.

Roma,

IL CAPO DIPARTIMENTO
(Franceschelli)